

**AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3  
MARCHE CENTRO - MACERATA**

**Seduta del Consiglio di Amministrazione del 13 settembre 2005**

-----

**Oggetto: Emanazione Direttiva n. 3/2005 circa l'art. 15 della Convenzione per la Gestione del s.i.i.**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

EMANA LA SEGUENTE DIRETTIVA

<p><b>APPLICABILITÀ DELLA TARIFFA DI DEPURAZIONE NEI CASI DI NON EFFETTIVA UTILIZZAZIONE O DI NON ISTITUZIONE DEL SERVIZIO E DI INESISTENZA DELL'ALLACCIAMENTO FOGNARIO DELLE SINGOLE UTENZE</b></p>
--

La presente Direttiva di interpretazione ed integrazione della Convenzione di affidamento del servizio idrico integrato dell'A.A.T.O. n. 3 Marche Centro-Macerata è emessa ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Convenzione stessa, come approvata con delibera dell'Assemblea n. 5 del 27/04/2005.

Scopo della presente direttiva è precisare le modalità di applicazione della tariffa di depurazione che il Gestore dovrà seguire nei casi di:

- non effettiva utilizzazione del servizio di depurazione;
- non istituzione dello stesso servizio;
- inesistenza dell'allacciamento fognario delle singole utenze;

alla luce della Sentenza della Corte di Cassazione - Sezione Tributaria V<sup>^</sup> - n. 96 del 4 gennaio 2005.

Occorre premettere che si condivide pienamente il principio di diritto affermato dalla citata Sentenza, che si riassume di seguito: *“in base alla legge 5 gennaio 1994, n. 36, il servizio di depurazione delle acque reflue costituisce un servizio pubblico irrinunciabile, che gli enti gestori sono tenuti ad istituire per legge. In forza dell'art. 14 della legge stessa gli utenti, anche potenziali, sono chiamati a contribuire tramite il versamento di un apposito canone sia alle sue spese di gestione ordinaria che a quelle di installazione e di completamento, comprese quelle per il collegamento fognario delle singole utenze. Il canone per i servizi di depurazione delle acque reflue è dovuto indipendentemente non solo dall'effettiva utilizzazione del servizio, ma anche dalla istituzione di esso, o dell'esistenza dell'allacciamento fognario ad esso della singola utenza”*.

In linea generale questa Autorità concorda con il principio che tutti gli utenti del servizio idrico integrato ricadenti nel territorio affidato dall'Autorità di Ambito sono tenuti a contribuire alle spese di gestione e di investimento relative al servizio di depurazione attraverso il versamento della tariffa calcolata per l'intero servizio e rapportata ai volumi di acqua prelevata dall'acquedotto, e ciò indipendentemente non solo dall'effettiva utilizzazione del servizio, ma anche dall'esistenza dell'allacciamento fognario ad esso della singola utenza.

Al fine di evitare l'insorgenza di situazioni di evidente sperequazione e fatti salvi i principi del diritto civile in base ai quali il corrispettivo di un servizio viene pagato a fronte di una effettiva, ancorché prospettica, fruizione del servizio stesso, questa Autorità di Ambito ritiene necessario limitare il principio generale sopra

esposto a quelle fattispecie nelle quali l'allacciamento alla pubblica fognatura delle utenze sia almeno previsto, nel breve e medio termine, nei piani di investimento che l'Autorità impone al Gestore.

Il Gestore dovrà quindi considerare che la tariffa applicabile ad alcune utenze sarà comprensiva della sola remunerazione per il servizio effettivamente fruito e di conseguenza dovrà determinare l'articolazione tariffaria, ai sensi dell'art. 15 della Convenzione di affidamento, in modo da coprire integralmente i costi e le remunerazioni di cui all'art. 13 comma 2 della Legge 36/1994 con la tariffa reale media prevista nel Piano d'Ambito per l'anno di riferimento.

L'adeguamento delle tariffe applicate in passato dal Gestore dovrà essere effettuato senza indugio alla prima scadenza utile di fatturazione all'utenza, seppure utilizzando opportuni meccanismi di rateizzazione dei maggiori importi dovuti dagli utenti al fine di evitare situazioni debitorie eccessive.

I maggiori corrispettivi incassati dal Gestore possono alternativamente essere destinati alla copertura delle spese di gestione del servizio di depurazione esistente o alla copertura dei fabbisogni finanziari derivanti da nuovi investimenti in impianti di depurazione.

La presente assume valore di direttiva ad integrazione della Convenzione di affidamento del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 2, comma 4 della stessa.

Macerata, 13 settembre 2005

Il Consiglio di Amministrazione dell'A.A.T.O. 3